



S

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO in particolare l'articolo 83, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

VISTO in particolare l'articolo 83, comma 2, del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui i datori di lavoro, che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

CONSIDERATA la necessità di definire, con il decreto di cui al richiamato articolo 83, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni;

VISTA la relazione tecnica predisposta dall'INAIL ai fini della determinazione della tariffa per singola prestazione effettuata, nell'importo di euro 50,85, in relazione alla quale si è fatto riferimento alle tariffe del medico competente dell'Istituto per analoghi adempimenti;

SENTITO il Ministro della salute;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 luglio 2020





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina la tariffa dovuta per le prestazioni rese dall'INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, di cui all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. L'importo unitario per singola prestazione effettuata è pari ad euro 50,85.
3. La tariffa di cui al comma 2 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 2

Versamento della tariffa

1. La tariffa di cui all'articolo 1 è versata all'INAIL dai datori di lavoro richiedenti l'effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Roberto Gualtieri



Relazione tecnica

L'articolo 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Inoltre, il successivo comma 2 del predetto articolo prevede che, per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

La tariffa per l'effettuazione delle prestazioni è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con il decreto, pertanto, si provvede a definire la predetta tariffa per singola prestazione effettuata nell'importo euro 50,85. La tariffa si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per la determinazione dell'importo si è fatto riferimento alle tariffe del medico competente dell'Istituto per analoghi adempimenti. In particolare, in caso di visita medica periodica (assimilabile a quella per lavoratore c.d. fragile), è prevista la tariffa di euro 28,84 (importo di euro 28,70 rivalutato con il coefficiente di rivalutazione rilevato dall'Istat 0,5%).

Inoltre, per i lavoratori fragili, il medico sarà tenuto ad esprimere un giudizio conclusivo, assimilabile al giudizio di idoneità alla mansione specifica che prevede un costo aggiuntivo di euro 22,01 (importo di euro 21,90 rivalutato con il medesimo coefficiente).

Alla luce di quanto precede, per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio l'importo unitario per prestazione, a carico del datore di lavoro richiedente, è pari ad euro 50,85.

